

LEGAL MEMO

24 OCTOBER 2024

Il Contratto di Ormeggio**Premessa**

Il **contratto di ormeggio** è un contratto atipico che, pur non trovando una specifica regolamentazione né nel Codice civile né in quello della navigazione, è riconosciuto come meritevole di tutela dalla giurisprudenza. Esso è diretto a soddisfare un interesse giuridicamente rilevante e, come tale, può configurarsi con contenuti variabili, a seconda delle pattuizioni tra le parti. In particolare, può estendersi dalla mera messa a disposizione di uno spazio acqueo alla custodia dell'imbarcazione e degli oggetti in essa contenuti.

Natura del contratto

Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, il contratto di ormeggio si configura come un contratto atipico e a forma libera, che può perfezionarsi anche tramite il comportamento concludente delle parti.¹ Ciò significa che può essere stipulato senza particolari formalità e che può risultare dalla semplice accettazione dell'utente delle attività proprie dell'ormeggiatore, come, ad esempio, la messa a disposizione di un posto barca o di altre strutture portuali.

La giurisprudenza ha chiarito che il contratto di ormeggio, nella sua configurazione essenziale, non prevede di per sé l'obbligo di custodia. La Cassazione ha infatti più volte ribadito che, in assenza di una specifica pattuizione, il contratto di ormeggio si limita alla concessione di uno spazio acqueo per l'ormeaggio dell'imbarcazione, assimilabile ad una locazione.² Solo nel caso in cui vi sia un'esplicita previsione di custodia, il contratto può essere assimilato a un contratto di deposito, da cui derivano obblighi di custodia e di restituzione dell'imbarcazione nello stato in cui è stata consegnata.

Obbligo di custodia: natura e limiti

Il principio fondamentale ribadito dalla Cassazione è che il contratto di ormeaggio può assumere due configurazioni distinte:

¹ Cass. Sez. III, Sentenza n. 19201 del 21/09/2011

² Cass. Sez. III, Sentenza n. 8657 del 21/10/1994



- a) **Ormeggio senza custodia:** Se l'accordo tra le parti si limita alla messa a disposizione di uno spazio acqueo protetto, il contratto è assimilabile alla **locazione** di una parte di

infrastruttura portuale. In questa ipotesi, l'ormeggiatore non assume alcun obbligo di custodire l'imbarcazione o gli oggetti in essa contenuti.³

- b) **Ormeggio con custodia:** Qualora, invece, l'accordo preveda anche un obbligo di custodia da parte dell'ormeggiatore, il contratto è assimilabile al **deposito**, e l'ormeggiatore sarà tenuto a custodire l'imbarcazione e a restituirla nello stato in cui gli è stata consegnata.⁴

Prova dell'obbligo di custodia

Uno dei punti chiave del contenzioso relativo ai contratti di ormeggio è l'onere della prova. È infatti onere della parte che invoca la responsabilità del custode (ad esempio, in caso di danno o perdita dell'imbarcazione) fornire la prova che l'accordo tra le parti prevedesse l'estensione del contratto all'obbligo di custodia.⁵ Questa prova può essere fornita con ogni mezzo, inclusi indizi presuntivi purché siano gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.).

Tale principio è stato confermato da una recente pronuncia della Suprema Corte,⁶ secondo la quale, in assenza di una clausola esplicita che preveda la custodia dell'imbarcazione, il contratto di ormeggio si limita alla mera locazione dello spazio acqueo. Ne consegue che, in caso di contestazioni, sarà sempre il soggetto che fonda il proprio diritto sulla custodia a dover dimostrare che tale obbligo era parte dell'accordo.

* * * * *

Dott. Eduardo Morace

E. MORACE & CO.

Via San Maurizio, 19
20123 - Milano (Italy)
Tel.: +39 02 38 31 9 232

Via Guantai Nuovi, 11

³ Cass. Sez. III, Sentenza n. 3554 del 13/02/2013

⁴ Cass. Sez. III, Sentenza n. 8657 del 21/10/1994

⁵ Cass. Sez. III, Sentenza n. 3554 del 13/02/2013

⁶ Cass., Ordinanza n. 27294 del 2022

80133 - Napoli (Italy)
Tel.: +39 081 420 61 06